

SIDI
Società Italiana di Diritto Internazionale

Pubblicazioni

Società Italiana di Diritto Internazionale

1. *La riforma del Diritto internazionale privato italiano* (I Convegno – Roma 1996), Napoli, 1997
2. *Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione della Organizzazione Mondiale del Commercio* (II Convegno – Milano 1997), Napoli, 1998
3. *Cooperazione fra Stati e giustizia penale internazionale* (III Convegno – Siena 1998), Napoli, 1999
4. *Riforme Costituzionali. Prospettiva europea e prospettiva internazionale* (IV Convegno – Salerno 1999), Napoli, 2000
5. *La Moneta tra sovranità statale e diritto internazionale* (V Convegno – Torino 2000), Napoli, 2001
6. *Il diritto internazionale del mare fra usi antichi e nuove forme di utilizzazione* (VI Convegno – Padova, Treviso, Venezia 2001), Napoli, 2002
7. *L'internazionalizzazione dei mezzi di comunicazione e la sovranità statale* (VII Convegno – Napoli 2002), Napoli, 2003
8. *Ordine internazionale e valori etici* (VIII Convegno – Verona 2003), Napoli, 2004
9. *Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale comunitario e interno* (IX Convegno – Roma 2004), Napoli, 2005
10. *Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo* (X Convegno – Trieste-Gorizia 2005), Napoli, 2006
11. *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente* (XI Convegno - Alghero 2006), Napoli, 2007
12. *I rapporti economici internazionali e l'evoluzione del loro regime giuridico. Soggetti, valori e strumenti* (XII Convegno – Milano 2007), Napoli, 2008
13. *La crisi del disarmo nel diritto internazionale. Nel quarti centenario della morte di Alberico Gentili* (XIII Convegno Roma – 2008), Napoli, 2009
14. *Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata*, (XIV Convegno – Bari 2009), Napoli, 2010
15. *La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali*, (XV Convegno – Bologna 2010), Napoli, 2011
16. *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, (XVI Convegno – Catania 2011) Napoli, 2012
17. *L'Unione europea a vent'anni da Maastricht: verso nuove regole*, (XVII Convegno – Genova 2012), Napoli, 2013

SIDI
Società Italiana di Diritto Internazionale

**DIRITTO INTERNAZIONALE
E PLURALITÀ DELLE CULTURE**

XVIII Convegno
Napoli
13 e 14 giugno 2013

a cura di
Giuseppe Cataldi e Valentina Grado

EDITORIALE SCIENTIFICA

Proprietà letteraria riservata

© Copyright maggio 2014

Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
ISBN 978-88-6342-647-2

INDICE-SOMMARIO

<i>Presentazione</i> EDOARDO GREPPI	IX
--	----

<i>Introduzione</i> GIUSEPPE CATALDI	XI
---	----

RELAZIONE INTRODUTTIVA GENERALE

FRANCO MAZZEI La diversità culturale, sfida geopolitica del XXI secolo	3
---	---

SESSIONE INAUGURALE

Pluralità e unità culturale dei popoli dei ‘mari tra le terre’

Relazioni

DJAMCHID MOMTAZ Les obstacles politico-culturels à la coopération interétatique dans le Golfe Persique et la mer Caspienne	15
--	----

JOSÉ MANUEL SOBRINO-HEREDIA La politique maritime intégrée de l’UE et son différente approche aux pays de l’Atlantique, de la mer Méditerranée et de la mer Noire	23
--	----

TULLIO SCOVAZZI L’applicazione negli Stati mediterranei della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale intangibile	43
--	----

GEMMA ANDREONE

- Delimitazione e tutela ambientale delle zone marittime
dei 'mari mediterranei': i limiti delle soluzioni offerte
dal diritto internazionale 67

PRIMA SESSIONE PARALLELA**Diritto internazionale privato e diversità culturale***Presidenza*

CRISTINA CAMPIGLIO

- Corsi e ricorsi nel diritto internazionale privato: dagli statuari
ai giorni nostri 97

Relazioni

JEAN-YVES CARLIER

- Diversité culturelle et droit international privé. De l'ordre public
aux accommodements réciproques? 125

PASQUALE PIRRONE

- L'ordine pubblico di prossimità tra tutela dell'identità
culturale e rispetto dei diritti dell'uomo 147

PIETRO FRANZINA

- Corpo e culture del corpo nella prospettiva dei conflitti di leggi 175

CHIARA E. TUO

- Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere
e rispetto delle diversità culturali 199

SECONDA SESSIONE PARALLELA**Diritto dell'economia, commercio internazionale
e diversità culturale***Presidenza*

PAOLO PICONE

- Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti
dell'ordinamento internazionale 253

Relazioni

PIERRE-MARIE DUPUY	Diversité culturelle et arbitrage international entre Etats et investisseurs étrangers	279
VALENTINA GRADO	Diversità e unità d'approcci sulla responsabilità sociale d'impresa: il caso dei c.d. 'conflict minerals'	291
FLAVIA ZORZI GIUSTINIANI	Protezione delle conoscenze tradizionali dalla biopirateria: quali prospettive dopo l'adozione del Protocollo di Nagoya?	315
FEDERICA MUCCI	La Convenzione UNESCO del 2005 per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali: dall' 'eccezione culturale' alla declinazione della dimensione culturale dello sviluppo sostenibile	331

SESSIONE CONCLUSIVA**TAVOLA ROTONDA****La tutela internazionale delle diversità culturali***Presidenza*

FRANCESCO FRANCONI	Diritto internazionale, cultura e diritti umani	363
--------------------	---	-----

Interventi

LAUSO ZAGATO	Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo (e contaminazione) tra strumenti giuridici	369
VÍCTOR LUIS GUTIÉRREZ CASTILLO	Islam y protección internacional de los derechos humanos	389
PETER HILPOLD	La tutela della diversità culturale e il diritto delle minoranze	413
VITTORIO MAINETTI	Diversità culturale e cooperazione culturale internazionale alla luce dell'azione normativa dell'UNESCO	421

CARLOS ERNESTO HERMAN RODRIGUEZ La tutela dei nativi dell'America latina tra diritto interno e diritto internazionale	435
---	-----

APPENDICE

<i>Organi direttivi SIDI</i>	457
------------------------------	-----

PRESENTAZIONE

Il diritto internazionale nel mondo globalizzato da una parte riflette orientamenti volti a consolidare la visione (e l'aspirazione) universalistica scaturita dalla seconda guerra mondiale e, dall'altra, si trova a fronteggiare la sfida posta dalla pluralità delle culture e dalla complessa dinamica che essa comporta, tra coesistenza, concorrenza e potenziale conflitto.

Questo suggestivo tema è stato scelto dalla Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) per offrire agli internazionalisti l'occasione per una riflessione ad ampio spettro del rapporto tra le diverse culture e l'ordinamento della Comunità internazionale. Il 13 e il 14 giugno 2013, organizzato dall'Università degli studi di Napoli 'L'Orientale' nella monumentale Basilica di San Giovanni Maggiore, si è tenuto il XVIII Convegno annuale della Società, con il titolo 'Diritto internazionale e pluralità delle culture', sotto la presidenza dei Professori Maria Laura Picchio Forlati e Giuseppe Cataldi, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della SIDI.

Franco Mazzei con una relazione introduttiva generale dal titolo 'La diversità culturale, sfida geopolitica del XXI secolo', ha offerto uno sguardo d'insieme, una cornice generale entro la quale collocare i successivi approfondimenti particolari.

Una prima sessione plenaria – presieduta da Tullio Treves – ha affrontato l'ampio argomento della pluralità e unità culturale dei popoli dei 'mari tra le terre'. Le relazioni hanno analizzato i temi degli ostacoli politico-culturali alla cooperazione interstatale nel Golfo Persico e nel Mar Caspio, della politica marittima integrata dell'Unione europea e dei diversi problemi che essa comporta per i Paesi dell'Atlantico, del Mediterraneo e del Mar Nero, dell'esperienza delle Convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale tangibile, intangibile e subacqueo, della delimitazione e tutela ambientale delle zone marittime dei 'mari mediterranei'.

La seconda parte è stata articolata in sessioni parallele. Una di esse – presieduta da Cristina Campiglio - ha presentato gli aspetti rilevanti della diversità culturale rispetto al diritto internazionale privato, esaminando gli aspetti relativi all'ordine pubblico e agli accomodamenti reciproci, all'ordine pubblico di prossimità tra protezione dell'identità culturale e il rispetto dei diritti umani, alle culture del corpo nella prospettiva del conflitto di leggi, al riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere a fronte del rispetto delle diversità culturali. Un'altra sessione – presieduta da Paolo Picone – ha analizzato gli aspetti rilevanti di diritto

dell'economia e del commercio internazionale, con relazioni sull'arbitrato tra Stati e investitori privati stranieri, sulla responsabilità sociale d'impresa, sulla protezione delle conoscenze tradizionali dalla biopirateria, sulla Convenzione UNESCO per la promozione e protezione della diversità delle espressioni culturali.

Il Convegno è stato completato da una tavola rotonda – coordinata da Francesco Francioni – che ha consentito un'ampia discussione sul delicato argomento della tutela internazionale delle diversità culturali, affrontando numerosi aspetti, tra i quali la protezione del patrimonio culturale in una prospettiva di dialogo (e contaminazione) tra strumenti giuridici, l'Islam e la protezione dei diritti umani, il diritto delle minoranze, la cooperazione culturale alla luce della normativa dell'UNESCO.

Giuseppe Cataldi ha, infine, con un sintetico intervento, concluso i lavori.

Il Convegno annuale napoletano ha offerto ancora una volta l'occasione per una significativa partecipazione di studiosi del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea, registrando anche in questa edizione una nutrita presenza di giovani. A questi è tradizionalmente dedicato un momento che la SIDI continua a ritenere di grande importanza: la consegna dei premi SIDI (attribuito per un articolo in materia di diritto internazionale, di diritto internazionale privato o di diritto dell'Unione europea), 'Riccardo Monaco' (per tesi di dottorato dedicate a temi di organizzazione internazionale e di diritto dell'Unione europea) e 'Daniele Padovani' (per una tesi di laurea in diritto internazionale privato e processuale).

Un ringraziamento particolare va ai Colleghi dell'Università degli studi di Napoli 'L'Orientale' e, in particolare, a Giuseppe Cataldi. Il loro impegno appassionato ha consentito la programmazione e la realizzazione di un Convegno che ha contribuito ad allargare ulteriormente gli ambiti di riflessione promossi dalla nostra Società scientifica.

La riuscita del Convegno, poi, si deve alla dott.ssa Marianna Pace e ai numerosi giovani collaboratori dell'Ateneo, che hanno prestato la loro opera nei diversi momenti delle giornate napoletane.

La realizzazione di questo volume si deve all'impegno di Giuseppe Cataldi e Valentina Grado.

Un vivo ringraziamento, infine, va al dott. Roberto Storchi, responsabile della Segreteria della SIDI presso l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) di Roma del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Edoardo Greppi
Segretario Generale della SIDI

INTRODUZIONE

Giuseppe CATALDI*

Aprendo i lavori del XVIII Convegno annuale della Società Italiana di Diritto Internazionale porgo innanzitutto il mio più caloroso benvenuto a tutti i partecipanti che, così numerosi, hanno voluto accogliere il nostro invito presso l'Università degli studi di Napoli 'L'Orientale', nella suggestiva sede della Basilica di S. Giovanni Maggiore, già tempio pagano (si vuole che in questo luogo fosse stata sepolta la sirena Parthenope e, per volere dell'imperatore Adriano, fosse stato eretto il tempio dedicato al suo favorito Antinoo) poi convertito in chiesa nel IV sec. d.C. da Costantino e dedicata al Battista.

Non è casuale che in questa sede si affronti il tema, prescelto dalla nostra Società, del rapporto tra Diritto internazionale e 'pluralità delle culture'. Ritengo che ciò rappresenti in primo luogo un omaggio alla città di Napoli, da sempre crocevia di popoli diversi. In secondo luogo voglio ricordare che la storia dell'Ateneo che ci ospita è, fin dalla sua origine nel 1732, segnata dalla missione dell'internazionalizzazione e del dialogo interculturale. Si tratta, infatti, della più antica Scuola di sinologia e orientalistica del continente europeo, con una consolidata tradizione di studi nelle lingue, culture e società dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa e delle Americhe, che, da sempre, si propone come un centro di studio e di ricerca che intende porre in evidenza le differenze e i punti di contatto tra le culture. Aprirsi al dubbio e al confronto, lasciarsi arricchire dall'altro, dal diverso: questa l'esperienza che 'L'Orientale' vive quotidianamente, e da sempre. Studiare popoli e culture, i loro rapporti, le loro differenze, è anche e soprattutto mettersi in gioco, coltivare dubbi.

Non sempre è così, purtroppo. In molti contesti l'identità culturale è percepita come definizione di parti di un conflitto. L'uso di espressioni come 'relativismo culturale' riflette talora un disaccordo di fondo, spesso riferito ai diritti umani oppure ad altre aree dei rapporti interstatuali. La cultura come fonte di conflitti è alla base della percezione del mondo dopo la guerra fredda nella ben nota, e catastrofica, previsione di S. Hun-

* Ordinario di Diritto internazionale e Pro Rettore Vicario, Università degli studi di Napoli 'L'Orientale'; Vicepresidente SIDI.

tington, "The Clash of Civilization" (S.P. HUNTINGTON, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York, 1996).

C'è, tuttavia, una percezione 'altra', che è quella, utile alla contribuzione della cultura al Diritto internazionale, che è l'introduzione della nozione di diversità e pluralismo al fine di facilitare lo scambio di esperienze, idee, valori. L'identità culturale diventa coesistenza o convergenza quando l'incontro, favorito oggi da quella che definiamo 'globalizzazione', insegna alle persone a imparare dalle culture diverse dalla propria, sfuggendo a un'interpretazione troppo rigorosa delle ragioni della tutela della sovranità dello Stato, che del sistema internazionale costituisce ancora oggi il presupposto essenziale.

Tornando al diritto, è evidente che esso può solo tentare di affermare valori condivisi e quindi universali, non potendo certo pretendere di fornire l'universalità. La stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nonostante il nome, è stata da sempre intesa come contenente regole che aspirano all'universalità.

Quale rapporto c'è tra cultura e fonti del Diritto internazionale? Un esempio ancora formidabile c'è nell'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, laddove si dice che la Corte, la cui funzione è decidere le controversie che le sono sottoposte, applica – oltre alle Convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite, e alla consuetudine internazionale, che attesta una pratica generale accettata come diritto – i Principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni 'civili'. Di qui l'importanza di una definizione di 'civiltà'. Ovviamente non è più possibile, al contrario di quanto accadeva a proposito dell'identica formulazione contenuta nello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, accontentarsi di una definizione 'eurocentrica'. Dal punto di vista della Carta delle Nazioni Unite e degli sviluppi successivi occorre prendere in considerazione tradizioni e sistemi giuridici differenti e talvolta distanti.

Ma a quale livello localizzare la 'cultura'? Occorre prescindere dagli Stati e fare riferimento ai 'popoli'? Come d'altra parte previsto nelle due disposizioni gemelle dell'art. 1 dei *Covenants* del 1966 delle Nazioni Unite laddove, dopo aver affermato il diritto di autodeterminazione di tutti i popoli, si precisa che i popoli liberamente perseguiranno il loro 'sviluppo culturale'. Questa espressione è poi ripresa e riferita ai popoli indigeni nel 2007 nella Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni. La Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla promozione e protezione della diversità delle espressioni culturali al termine 'popoli' aggiunge 'società'. Il suo art. 4 parla anche di 'gruppi'. Ne consegue che

entità relativamente piccole sono accettate come punto di riferimento dal Diritto internazionale. Ciò come si concilia con l'universalismo e con la sovranità statale, in particolare con il dato ineliminabile per cui sono gli Stati essenzialmente a produrre il Diritto internazionale?

In questa domanda è la sfida, in sintesi: da un lato la necessaria attenzione alle realtà locali senza cadere nella banalizzazione provinciale delle 'guerre di campanile', dall'altro, e nello stesso tempo, perseguire aspirazioni universalistiche senza dimenticare la ricchezza che ogni 'gruppo', anche piccolo, sa esprimere. Come far convivere *Global* e *Local*? Ci sono strumenti che il diritto ha elaborato, teorie giurisprudenziali ben note, come la dottrina del 'margine di apprezzamento' (si veda in particolare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani fin dalla sentenza del 7 dicembre 1976 nel caso *Handyside c. Regno Unito*) o le cd. *Limitation Clauses* contenute nei trattati internazionali sui diritti umani. Lo stesso, e ben noto, 'principio di sussidiarietà' va nella stessa direzione, così come il concetto internazionalprivatistico di 'ordine pubblico internazionale' nell'interpretazione restrittiva oggi prevalente. Alla stessa logica, peraltro, si riconduce, sia pure *a contrario*, l'applicazione della cd. teoria dei 'contro-limiti'.

Altro dato indicativo di base su cui riflettere è il cd. 'fattore tempo'. Il rispetto della diversità culturale non vuol dire necessariamente 'cristallizzazione' dell'una o dell'altra cultura. Due o più culture a confronto mutano e si contaminano in maniera creativa e casuale. Questo è un dato dal quale non si può prescindere, né ha senso cercare di ostacolarlo. La storia dell'umanità e delle migrazioni ci dimostra che tentare di opporsi a questa circostanza ineluttabile costituisce uno sforzo stupido e inutile. Al diritto spetta il compito di prenderne atto e di disciplinare, di conseguenza, i relativi (nuovi) rapporti che ne scaturiscono.

Vengo adesso più nello specifico, e rapidamente, alle varie sessioni del Convegno.

La relazione introduttiva generale è affidata a Franco Mazzei, emerito del nostro Ateneo, e ponte culturale ideale tra l'Occidente e l'Oriente con la sua esperienza non solo di cultore di relazioni internazionali, *World Politics* e civiltà della Cina e del Giappone, ma anche per la sua esperienza come addetto culturale della nostra Ambasciata a Tokio. Mi fa piacere ricordare, inoltre, che egli è stato tra i 'padri fondatori' della Facoltà di Scienze Politiche di quest'Ateneo che proprio nel 2013, prima di essere assorbita dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, ha compiuto quarant'anni di vita.

La prima sessione, dedicata ai popoli dei 'mari tra le terre' e alla loro 'pluralità e unità culturale', prende in considerazione 'i mediterranei',

e cioè la realtà propria a quei popoli uniti o divisi, secondo i casi e i tempi, da quelli che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare definisce ‘mari chiusi e semi-chiusi’. Naturalmente non si tratta di questioni che rilevano solo per il diritto del mare. Occorre per l'appunto chiedersi come incida la specificità geopolitica in contesti quali quello dove ci troviamo, e cioè la culla della civiltà occidentale, oppure nei Caraibi, nel Mar cinese meridionale, nel Caspio (già ‘lago’ a condominio sovietico-iraniano è, oggi, invece, oggetto di rapporti complicati come ci racconterà Djamchid Momtaz), o infine nell'Artico, nuovo ‘mediterraneo’ nato dai cambiamenti climatici.

Passo alle due sessioni parallele di domani. La prima ha per titolo ‘Diritto internazionale privato e diversità culturale’.

La pluralità delle culture e la necessità di tutelare le differenze trovano il loro naturale e più complesso banco di prova nella regolamentazione di fattispecie internazionalprivatistiche, quelle fattispecie di diritto privato, cioè, che non si collocano interamente ed esclusivamente all'interno di un unico ordinamento giuridico, ma che risultano simultaneamente collegate con più ordinamenti statali. Quando gli ordinamenti differiscono tra loro in modo radicale per l'intrinseca e irriducibile diversità di valori culturali e di principi generali accolti, i normali conflitti tra ordinamenti, cui danno luogo le suddette fattispecie, diventano dei veri e propri ‘conflitti di civiltà’. Ciò accade sovente, soprattutto a seguito dei massicci fenomeni migratori in atto, quando entrano in rapporto ordinamenti ‘laici’ con ordinamenti fortemente connotati da fattori religiosi, come quelli islamici, in particolare se la fattispecie riguarda il diritto di famiglia e gli *status* personali. Basti pensare alle difficoltà di accogliere all'interno di ordinamenti laici istituti come la poligamia, il ripudio, i matrimoni a tempo, o normative che impediscano l'accertamento del rapporto di filiazione naturale, vietino l'adozione o prevedano discriminazioni tra uomo e donna in materia successoria. Dinanzi a tali difficoltà gli ordinamenti laici adottano soluzioni diverse, improntate ad atteggiamenti ora di chiusura, ora di prudente apertura a tali istituti e normative, al fine, in questo caso, di rispettare l'identità culturale delle parti del rapporto giuridico internazionalprivatistico. La linea di chiusura è talvolta perseguita attraverso l'identificazione tra *forum* e *ius* o mediante il ricorso massiccio a norme di applicazione necessaria o di diritto internazionale privato materiale fortemente improntate alla difesa di valori caratterizzanti del foro ovvero, infine, e più spesso, attraverso il ricorso sistematico all'ordine pubblico internazionale (materiale e processuale). La linea di apertura ai valori giuridici stranieri, in funzione di tutela dell'identità culturale, è normalmente attuata mediante l'uso del criterio di collegamento della cittadinanza per la determinazione della legge applicabile e, soprat-

tutto, mitigando in vario modo il ricorso all'ordine pubblico internazionale.

L'altra sessione ha, invece, come titolo 'Diritto dell'economia, commercio internazionale e diversità culturale'.

Occorre partire da un dato. L'accentuazione dei fenomeni dell'interdipendenza economica, commerciale e dei mercati internazionali ha favorito la progressiva affermazione, nel panorama economico internazionale, delle imprese multinazionali. Il legame esistente tra diversità culturali e società multinazionali può essere sia positivo sia negativo. È positivo quando le imprese accettano le sfide della diversità, traendo profitto dalle risorse che essa offre. Che si tratti della concezione di prodotti, della creazione delle loro immagini o dell'elaborazione di strategie di *marketing* o dell'organizzazione delle imprese e delle loro politiche concernenti il personale, la diversità culturale è un fattore essenziale da tener presente nelle operazioni commerciali su scala mondiale. Le multinazionali sono sempre più consapevoli dei benefici che possono trarre diversificando i loro prodotti per entrare in nuovi mercati e per rispondere alle attese dei consumatori locali. Tuttavia il legame tra multinazionali e il diverso grado di protezione dei diritti civili e politici o di quelli economici, sociali e culturali (collegato spesso a diversità culturali) può essere del tutto negativo. L'esigenza, da parte di numerosi Paesi, di attrarre investimenti esteri può, infatti, provocare una 'corsa verso il basso' nella tutela dei diritti umani e di quelli sociali in particolare. A ciò si aggiunge la delocalizzazione delle attività e dei processi produttivi nei c.d. 'Stati falliti', nei quali la tutela dei diritti umani è del tutto inesistente. Di qui la richiesta di una condotta etica nell'esercizio dell'attività d'impresa, da parte soprattutto della società civile e dell'opinione pubblica internazionale, che ha portato – sotto il profilo giuridico – a una serie di atti non vincolanti, appartenenti alla categoria del *soft law*. L'equazione sviluppo = ottimizzazione dei profitti + accumulazione di beni materiali, fatta propria dal modo occidentale, è rimessa sempre più in discussione da una concezione più ampia dello sviluppo. Trascurando la diversità culturale, le passate strategie di sviluppo hanno addirittura aggravato i difetti cui volevano rimediare. La presa in conto dei fattori sociali e dell'ambiente culturale, come la partecipazione delle comunità all'elaborazione e alla messa in atto di progetti, come pure le cd. 'eccezioni culturali', sono tutte essenziali per sostenere gli sforzi dello sviluppo sostenibile. In seguito all'elaborazione, negli anni novanta, del concetto di sviluppo umano, si è accordata maggiore importanza all'integrazione della dimensione culturale nella riflessione sullo sviluppo e nei progetti messi in atto, in parti-

colare del contesto culturale in cui vivono le comunità e i gruppi, dei modi di vita e delle forme locali di comunicazione e di espressione. Pertanto la diversità culturale rappresenta una dimensione-chiave trasversale dello sviluppo sostenibile.

Infine, la tavola rotonda conclusiva dal titolo ‘La tutela internazionale delle diversità culturali’, è dedicata appunto agli strumenti predisposti dal Diritto internazionale affinché l’espressione ‘diversità culturale’ non resti uno *slogan*. Sentiremo parlare, quindi, dell’esperienza delle Convenzioni europea e americana dei diritti dell’uomo, delle previsioni in materia del diritto islamico, della questione dei diritti delle minoranze, di patrimonio culturale materiale e di patrimonio culturale intangibile, di tutela costituzionale dello ‘Stato plurinazionale’.

Proprio a ragione del tema prescelto si è voluto invitare relatori, oltre che autorevoli e competenti in materia, formati in ambienti culturali molto diversi l’uno dall’altro, e appartenenti a generazioni diverse. Ho l’occasione ora per ringraziarli tutti.

Nelle culture antiche, a differenza di quanto avviene per i popoli ‘nuovi’, e, quindi, a Napoli come in Cina o in Medio Oriente, l’ospitalità è un valore, un’arte, una missione. Ci siamo mossi, pertanto, secondo questa tradizione, confidando, quindi, che in ciascuno resti impresso nella memoria il ricordo di questo Convegno e del soggiorno a Napoli.

È mio dovere, inoltre, estendere un sincero e sentito ringraziamento a tutti gli enti che hanno sostenuto questa iniziativa: l’Azione *Jean Monnet* dell’Unione europea; UBI Banca Carime; Banco di Napoli Fondazione; l’*Association Internationale pour le Droit de la Mer* (ASSIDMER); il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Studi Giuridici Internazionali e Istituto di Ricerche sulle Attività del Terziario); il Centro europeo di informazione, cultura e cittadinanza del Comune di Napoli (CEICC); l’Editoriale Scientifica; il Circolo nautico ‘Canottieri’ di Napoli; Koinaid GEIE. Ringrazio anche l’Università di Napoli ‘L’Orientale’, in particolare, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per l’appoggio e la collaborazione.

Infine, vorrei esprimere un sincero apprezzamento per l’opera del folto gruppo di giovani che ha lavorato intensamente, con entusiasmo e competenza, rendendo così possibile la realizzazione di questo Convegno. Alla dott.ssa Marianna Pace, che ne ha coordinato gli sforzi e che ha contribuito con il sottoscritto e Valentina Grado alla messa a punto del testo finale degli Atti, un ringraziamento particolare.